

ORIGINALE

ALLEGATO ALLA DELIB. CONS.

N. 40/144304 DEL 27/9/2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GEN.LE

Comune di Vicenza
Dipartimento Territorio - Settore Urbanistica
PAT - Norme Tecniche di Attuazione



Norme Tecniche di Attuazione di Variante

Art. 58 - Criteri per l'applicazione dello sportello unico per le attività produttive (D)

L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni e della L.R. 11/2004 e s.m.i., deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PAT.

In particolare, la possibilità di variazione degli strumenti urbanistici, prevista ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.447/1998 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi), e ai sensi dell'art.5 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici), si applica al PI, nel rispetto della disciplina del PAT e in applicazione della richiamata disciplina regionale.

(P) Gli interventi ammessi con le procedure dello sportello unico devono essere contenute in una percentuale non superiore al 50% della superficie coperta esistente con il limite di mq. 1.000, escludendo in ogni caso gli ampliamenti che:

- comportino la demolizione e ricostruzione totale degli edifici produttivi esistenti, con un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell'attività in zona propria;
- comportino aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del PAT;
- comportino l'ampliamento di strutture precarie;
- comportino il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
- comportino nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente, che non siano motivate da specifiche esigenze normative o per esigenze non altrimenti risolvibili collegate ai processi produttivi dell'attività interessata;
- comportino ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio;
- comportino ampliamenti lesivi delle integrità ambientali e paesaggistiche di aree di pregio, parchi, ville venete, crinali, visuali panoramiche, ed analoghe componenti territoriali.

Resta in ogni caso la necessità di coerenza con i contenuti e gli obblighi conseguenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PAT.

A tal fine, in sede di "sportello unico" va quantificata la "capacità di carico ambientale", ossia il livello soglia di attività antropiche oltre il quale si verifica il degrado delle risorse naturali, e quindi degli ecosistemi presenti nel territorio.

In funzione del carico ambientale associabile ad una determinata scelta progettuale e del conseguente impatto sull'ambiente devono essere approntati interventi compensativi/mitigativi (es. contenimento consumo energetico) a tutela dell'ecosistema di cui fanno parte le aree interessate dalle nuove antropizzazioni.

Al fine di ridurre l'impatto dei nuovi interventi antropici su ecosistemi e paesaggio, deve essere privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed in particolare l'adozione di misure di recupero e ricostruzione degli assetti ambientali locali.

L'area di pertinenza della attività produttiva dovrà comunque essere oggetto di adeguata riqualificazione ambientale/ecologica attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante.

Eventuali ampliamenti delle zone produttive devono rientrare nei criteri del PTRC e nei limiti del dimensionamento.

Nell'Elaborato 4 – Carta delle Trasformabilità sono individuati gli ambiti degli interventi di edilizia produttiva convenzionata ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012. Il numero identificativo corrisponde al progetto SUAP approvato in sede di conferenza di servizi.